

La dissoluzione dell’Impero d’Etiopia: anatomia di una rottura rivoluzionaria

di Tony Giorgio

Abstract: *The dissolution of the Ethiopian Empire: anatomy of a revolutionary rupture* – This essay offers a comprehensive constitutional analysis of the dissolution of the Ethiopian Empire, framing the 1974 revolutionary overthrow as a paradigmatic instance of extra-constitutional regime change. It examines the Derg’s deployment of exceptional punitive measures, the systematic dismantling of the imperial legal order, and the construction of a new authoritarian architecture grounded in military power rather than normative legitimacy. The paper also explores post-monarchical litigation, disputes over confiscated assets, and the contested preservation of imperial memory, highlighting the profound legal discontinuities that have shaped Ethiopia’s subsequent constitutional trajectory.

Keywords: Ethiopian Empire; Abolition of the monarchy; Transitional justice; Post-monarchical sanctions; Africa

2115

1. Note introduttive

Nel novero delle esperienze monarchiche abolite nel corso del XX secolo, la parabola dell’Impero d’Etiopia occupa una collocazione singolare (*recte*: paradigmatica), poiché si configura quale ultimo baluardo africano di una sovranità di matrice teocratico-dinastica, sopravvissuta sino alla metà degli anni ’70 all’onda lunga del costituzionalismo repubblicano e del moto secolarizzante che investe il continente. Si tratta, pertanto, di un fenomeno complesso in cui il potere politico si intreccia indissolubilmente con il mito, la religione e la legittimità storica, dando vita a un modello istituzionale nel quale la dimensione giuridica si subordina alla pretesa di un’investitura trascendente, quasi *divinitus inspirata*.

L’assetto moderno dell’Impero si istituzionalizza con la prima Costituzione etiopica del 1931¹, varata dal *Negus Neghesti* Tafari Maconnèn, acceso al trono con il nome di Hailé Selassié I, il quale si proclama *Elect of God*² e discendente diretto della stirpe salomonide. Il testo costituzionale,

¹ Si ispira per taluni versi alla Carta costituzionale dell’Impero giapponese dell’11 febbraio 1889, nota altresì come Costituzione Meiji. Per un approfondimento del concetto in esame, cfr. B. Zewde, *A History of Modern Ethiopia, 1855–1991*, Oxford, 2001, 21.

² Siffatto appellativo è espressamente rinvenibile nel preambolo della *Revised Constitution of the Empire of Ethiopia* del 1955, ove si legge: «Conquering Lion of the

lungi dal delineare una ripartizione dei poteri secondo l'impostazione del costituzionalismo liberale, assurge a strumento di consolidamento del potere monarchico.

Tra la promulgazione della Carta del 1931 e la seguente Legge fondamentale del 1955, nondimeno, si insinua – quale frattura non eludibile sul piano storico-costituzionale – la parentesi dell'occupazione italiana (1935-1941), che incide non già come mero interludio bellico, bensì quale fattore di sospensione dell'effettività dell'ordinamento. L'instaurazione di un'amministrazione coloniale determina, difatti, una peculiare dissociazione tra validità ed efficacia: la Costituzione del 1931 permane quale titolo di legittimazione *de iure* dell'Impero, ma viene, al contempo, neutralizzata *de facto* nella sua capacità conformativa, essendo l'esercizio della sovranità assorbito dall'autorità occupante. Ne deriva un'attenuazione della continuità istituzionale e amministrativa, nonché una cesura nella fisiologia dei pubblici poteri, la cui rielaborazione posteriore – pur nel quadro della restaurazione imperiale – finisce per proiettarsi nella razionalità ordinamentale datata 1955, orientando il nuovo sistema verso un rafforzamento dell'accentramento monarchico come strumento di ricomposizione dell'unità statale e di riaffermazione della sovranità vulnerata.

L'Imperatore, in virtù della successiva Legge fondamentale del 1955³, concentra in capo alla sua persona la totalità delle funzioni legislative, esecutive e giudiziarie. La Costituzione non prevede meccanismi effettivi di bilanciamento, né contempla forme di responsabilità politica ovvero giurisdizionale del sovrano: quest'ultimo permane, in sostanza, *legibus solitus*, in una posizione di assoluta preminenza, che evoca più i tratti arcaici del dispotismo orientale che non le architetture costituzionali occidentali coeve.

L'ideologia di legittimazione che sorregge siffatta monarchia assoluta sacralizzata è d'impronta squisitamente pan-etiopica, fondata sulla saldatura tra la religione copta-ortodossa, il mito imperiale e il simbolismo dinastico⁴. Detto impianto ideologico produce un equilibrio statico, apparentemente granitico, ma in realtà intrinsecamente vulnerabile alla crescente pressione delle istanze modernizzatrici d'indole socio-politica⁵. A far data dagli anni

Tribe of Judah, Haile Selassie I Elect of God, Emperor of Ethiopia», a suggerito della legittimazione teocratica e dinastica della sovranità imperiale.

³ Inequivocabile al riguardo il disposto dell'art. 4 Cost. 1955: «By virtue of His Imperial Blood, as well as by the anointing which He has received, the person of the Emperor is sacred, His dignity is inviolable and His Powers indisputable. He is consequently entitled to all the honors due to Him in accordance with tradition and the present Constitution. Any one so bold as to seek to injure the Emperor will be punished».

⁴ Per una trattazione più ampia delle vicende giuridiche etiopi cfr. B.H. Selassie, *Constitutional Development in Ethiopia*, in 10(2) *J. African L.* 74, 75-77 (1966). Parimenti, giova richiamare la discendenza sacro-divina della monarchia, secondo la lucida analisi offerta da Mattei: «Religion as well as force was the source of legitimisation of the negus. This was possibly the strongest antidote to political fragmentation in the hands of the Amhara ruling class». Cfr. U. Mattei, *The New Ethiopian Constitution: First Thoughts on Ethnical Federalism and the Reception of Western Institutions*, in E. Grande (Ed.), *Transplants, Innovation and Legal Tradition in the Horn of Africa*, Torino, 1995, 113.

⁵ Per una disamina organica della struttura e delle modalità di esercizio del potere nell'Impero di Hailé Selassié, cfr. C.S. Clapham, *Haile-Selassie's Government*, London, 1969, 28.

‘70, invero, si manifestano segni inequivoci di incrinatura del consenso monarchico, alimentati da un coacervo di fattori strutturali: il persistere di una organizzazione socioeconomica di ispirazione feudale, la mancata equa redistribuzione della terra e la gestione patrimoniale dello Stato⁶. Tali elementi generano un dissenso che, dapprima circoscritto agli ambienti intellettuali e studenteschi, si propaga progressivamente ai ceti urbani, sino a permeare le medesime forze armate (*rectius*: attori decisivi nel prologo rivoluzionario del 1974)⁷.

La carestia nella regione storica di Uollo (1973-1974), che provoca centinaia di migliaia di vittime, funge da detonatore: la reticenza del potere imperiale nel riconoscere la portata della crisi alimentare e la rigorosa censura esercitata sulla stampa ufficiale innescano un *clamor populi* senza precedenti, che si traduce in scioperi, manifestazioni e fermenti insurrezionali. La legittimità sacrale della monarchia, fino ad allora mai messa in discussione, comincia a disgregarsi, cedendo il passo a un giudizio politico-morale fortemente negativo circa la capacità del trono di garantire il *bonum commune*.

In questo contesto, nel 1974, prende forma il *Coordinating Committee of the Armed Forces, Police and Territorial Army* (d'ora innanzi semplicemente Derg), inizialmente presentato come organismo incaricato di assicurare ordine e continuità amministrativa, ma che, *de facto*, si trasforma celermente in organo politico-militare rivoluzionario, capace di neutralizzare le residuali prerogative imperiali⁸. Il 12 settembre 1974, il Derg, mediante un colpo di stato depone formalmente l'Imperatore, ne ordina l'arresto e sospende il regime monarchico, senza indire un *referendum* né convocare un'Assemblea costituente⁹.

La caduta dell'Impero determina, *ipso facto*, un vuoto di legalità costituzionale, colmato dalla produzione normativa del Derg tramite l'emanazione di decreti militari e la sospensione delle garanzie fondamentali. In chiave giuspubblicistica, la transizione istituzionale etiope può essere qualificata quale caso emblematico di mutamento in incostituzionalità sopravvenuta, che trova legittimazione unicamente *ex post* nell'effettività del potere esercitato¹⁰.

2. La repressione post-monarchica del Derg

All'indomani della deposizione di Hailé Selassié I e della soppressione dell'Impero d'Etiopia, il Derg – autoproclamatosi depositario esclusivo della

⁶ Per una ricognizione precisa e puntuale sul tema in oggetto, cfr R.L. Hess, *Ethiopia: The Modernization of Autocracy*, Ithaca, 1970, 133 ss.

⁷ Per uno studio dettagliato circa le dinamiche politiche, sociali ed economiche che portano alla caduta del *Negus Neghesti* nel 1974, cfr. H.G. Marcus, *A History of Ethiopia*, Berkeley, 1994, 66.

⁸ Per un'articolata indagine condotta in prospettiva storica cfr. P. Borruso, *Politics and Religion in Haile Selassie's Ethiopia: apogee and crisis of a confessional African state (1916-1974)*, in *7 Inter. J. Ethiop. St.* 101, 114-115 (2013).

⁹ Sulla questione cfr. J. Markakis, *Ethiopia: The Last Two Frontiers*, Woodbridge, 2011, 279 ss.

¹⁰ Cfr. M. Chege, *The Revolution Betrayed: Ethiopia 1974-1979*, in *17 J. Mod. Afr. St.* 359, 361 (1979).

sovranità – inaugura una stagione di repressione politica di intensità sistematica, volta a estirpare qualsiasi residuo legame con l'*ancien régime*. Tale azione si configura non come ordinaria amministrazione della giustizia, bensì quale *ius puniendi* di natura eccezionale, esercitato in assenza di cornici normative garantiste.

Il Derg, con decreti straordinari adottati *motu proprio*, dispone la confisca generalizzata di tutti i beni appartenenti alla Corona, alle casate aristocratiche leali al trono e ai membri dell'apparato amministrativo imperiale. L'emissione della *Proclamation No. 31 of 1975 (recte: Public Ownership of Rural Lands Proclamation)* segna, in tal senso, un punto di non ritorno: attraverso essa, la proprietà fondiaria è dichiarata appartenente al popolo, rappresentato dallo Stato, e l'intero sistema agricolo è sottoposto a collettivizzazione forzata¹¹. I possedimenti della nobiltà, delle istituzioni religiose e della Corona sono annullati *ipso iure*, privando di efficacia giuridica i titoli di proprietà preesistenti.

Ulteriori disposizioni emanate dal Derg istituiscono organi straordinari con il compito dichiarato di identificare e reprimere «*corruption, maladministration and repression under the imperial regime*»¹². Si tengono procedimenti sommari, senza contraddittorio, ispirati a logiche inquisitorie e in assenza di qualsiasi assistenza legale. La prova della colpevolezza è sostituita da mere presunzioni di responsabilità, sovente fondate su delazioni anonime o su documentazione d'archivio non sottoposta a verifica incrociata.

Viene avviata, pertanto, un'epurazione capillare dell'apparato statale: alte cariche governative, forze armate, funzionari e magistrati sono rimossi, costretti all'esilio o sottoposti a processi dinanzi a *People's Courts*¹³. L'abbattimento dell'ordine monarchico prosegue attraverso un'opera sistematica di sostituzione del personale politico e amministrativo, che mina in radice la possibilità di edificare uno Stato di diritto. In tal guisa, la sanzione non si riduce a misura repressiva, ma diviene strumento di rifondazione autoritaria e di negazione del principio di continuità giuridica.

Lo stesso Imperatore Hailé Selassié I, detenuto in condizioni di isolamento, viene assassinato poco dopo, senza processo, configurando – nel prisma del diritto penale internazionale – un caso tipico di *extrajudicial killing*, vietata da convenzioni già pienamente vigenti all'epoca dei fatti (*rectius: post-Nürnberg*)¹⁴.

Il Derg decreta l'irrilevanza giuridica della Costituzione del 1955, dichiarata incompatibile con la “*will of the people*”, e instaura un regime privo di legalità formale, attraverso atti militari aventi forza costituente¹⁵. Il potere legislativo viene esercitato direttamente dal Comitato militare.

¹¹ Sul punto cfr. M. Gudina, *Contradictory Interpretations of Ethiopian History: The Need for a New Consensus*, in D. Turton (Ed.), *Ethnic Federalism: The Ethiopian Experience in Comparative Perspective*, Oxford, 2006, 122 ss.

¹² Conformemente v. A. Tiruneh, *The Ethiopian Revolution 1974–1987: A Transformation from an Aristocratic to a Totalitarian Autocracy*, Cambridge, 1993, 117.

¹³ C.S. Clapham, *The constitution of the People's democratic Republic of Ethiopia*, in 3(2) *J. Comm. St.* 192, 193-194 (1987).

¹⁴ Sul tema, tra gli altri, cfr. C.S. Clapham, *Transformation and Continuity in Revolutionary Ethiopia*, Cambridge, 1988, 198 ss.

¹⁵ In dottrina si veda J. Wiebel, *Atrocities in Revolutionary Ethiopia, 1974-79: Towards a Comparative Analysis*, in 24 *J. Genoc. Res.* 134, 136 (2021).

Le repressioni adottate dal Derg, in definitiva, si delineano quale mosaico di repressione patrimoniale, persecuzione personale ed eversione istituzionale, prive di fondamento garantistico e orientate esclusivamente al consolidamento del potere militare. Esse non si inscrivono nella c.d. *transitional justice*¹⁶, bensì rappresentano una forma di giustizia rivoluzionaria autoritaria, espressione di un potere costituente originario esercitato *extra ordinem*.

3. Dalla rivoluzione al potere rivoluzionario permanente

Il processo rivoluzionario sostituisce al paradigma monarchico un potere meramente fattuale, sorretto unicamente dalla forza militare e da una retorica populistica che evoca il “popolo” titolare della sovranità. In siffatto scenario, le dinamiche post-sanzionatorie non tendono alla costruzione di uno Stato di diritto, bensì alla cristallizzazione autoritaria di un potere al di fuori di ogni cornice ordinamentale.

La trasformazione del Derg da giunta militare a soggetto normativo totalizzante si manifesta nel *National Democratic Revolution Programme* del 1976, documento privo di valore costituzionale formale ma dotato di funzione assiologica e programmatica. Esso rilegge la sovranità in chiave materialistica, sottraendola alla persona del monarca e attribuendola al proletariato organizzato nel partito-Stato (il quale troverà compimento nel *Workers' Party of Ethiopia*, nato solo nel 1984). Il principio della *people's democratic dictatorship* prende corpo in strutture non rappresentative, accentratrici e sostanzialmente coercitive, destinate a soppiantare il sistema istituzionale precedente¹⁷.

La nuova architettura istituzionale si rifonda progressivamente attraverso strumenti che riproducono in maniera soltanto apparente le tecniche del diritto positivo – decreti, proclamazioni, piani economici – ma che, invero, rivelano una discontinuità con la tradizione abissina. I tribunali popolari sostituiscono le corti ordinarie, i ministeri vengono riorganizzati su criteri ideologici (orientati ai precetti marxisti-leninisti) e il diritto vigente è epurato da ogni residuo monarchico. Ne deriva non una riforma, ma un'alterazione radicale della forma di Stato, riconducibile alla categoria della rivoluzione costituente¹⁸.

Sul versante esterno, emerge il problema della legittimazione internazionale. L'Unione Sovietica e gli Stati del blocco orientale concedono un sostegno pressoché immediato, riconoscendo implicitamente la continuità della soggettività internazionale dello Stato. Diversamente, numerosi Stati occidentali, pur mantenendo rapporti diplomatici, manifestano riserve circa la legalità del nuovo governo, stigmatizzandone le violazioni sistemiche dei diritti umani e la repressione dell'opposizione politica.

¹⁶ Per un'esauriente trattazione del termine nell'ambito della compagine statale etiope, nell'abbondante letteratura, cfr. J.D. Denbel, *Transitional Justice in the Context of Ethiopia*, in 10(3) *International Letters of Soc. & Hum. Sc.* 73, 76-78 (2013).

¹⁷ In argomento cfr. T.S. Bulto, *Judicial Referral of Constitutional Disputes in Ethiopia: From Practice to Theory*, in 19(1) *Afr. J. Intern. & Comp. L.* 99, 106-112 (2011).

¹⁸ In proposito cfr. E.J. Keller, *Making and Remaking State and Nation in Ethiopia*, in R.R. Laremont (Ed.), *Borders, nationalism, and the African State*, Boulder, 2005, 103 ss.

L'ONU, sebbene non commini sanzioni formali, denuncia ripetutamente torture, esecuzioni sommarie e detenzioni arbitrarie perpetrate dal Derg. Cionondimeno, in ossequio al *the principle of non-intervention*, si limita a formulare dichiarazioni di censura, astenendosi da misure che possano intaccare la sovranità etiope. Analogamente, l'Organizzazione dell'Unità Africana (OUA), la cui sede è ubicata proprio ad Addis Abeba, mantiene l'Etiopia nel proprio consesso, sancendo per ragioni di stretta necessità istituzionale la continuità soggettiva dello Stato, più per esigenze pragmatiche che per autentica adesione ai principi di autodeterminazione.

Nel frattempo, sul piano interno, esplodono tensioni centrifughe che incrinano la coesione territoriale dello Stato: in Tigray, in Eritrea e nell'Ogaden si moltiplicano i focolai insurrezionali, alimentati da rivendicazioni politiche, etno-nazionali e autonomistiche, le quali convergono nel delineare la fragilità intrinseca del potere rivoluzionario. La transizione conduce all'instaurazione di un regime autocratico, caratterizzato da egemonia ideologica, accentramento autoritario e marginalizzazione delle identità etniche¹⁹. In tale prospettiva, la rivoluzione del 1974 non inaugura un vero processo democratico, bensì istituisce un assetto rivoluzionario permanente.

4. L'eco delle lacerazioni istituzionali sorte a seguito della fine dell'Impero

Le controversie originate dall'abolizione della monarchia non si circoscrivono alle nazionalizzazioni, ma si estendono a questioni inerenti alla tutela dei diritti inviolabili, alla responsabilità internazionale dello Stato e alla ricostruzione giuspubblicistica della memoria collettiva.

Sul versante domestico, il contenzioso più rilevante si concentra sul trattamento riservato ai membri della famiglia imperiale e ai dignitari del regime deposto. Le detenzioni *sine die*, le epurazioni, le esecuzioni extragiudiziali e le confische costituiscono violazioni manifeste dei principi di legalità, egualanza e dignità della persona. L'abolizione delle corti monarchiche e la loro sostituzione con organi rivoluzionari esclude qualsiasi rimedio giurisdizionale effettivo²⁰.

Solo a seguito del crollo del Derg e dell'adozione della Carta federale del 1994²¹ si istituiscono le commissioni d'inchiesta e si tenta di avviare una stagione di giustizia post-autoritaria; tuttavia, la carenza di un *corpus* normativo organico sulla memoria determina esiti parziali, incapaci di

¹⁹ Per un inquadramento complessivo della tematica, cfr. L. Smith, *Voting for an ethnic identity: procedural and institutional responses to ethnic conflict in Ethiopia*, in 45 *J. Mod. Afr. St.* 565, 568-574 (2007).

²⁰ In senso critico cfr. J.C.N. Paul, *Human Rights and the Structure of Security Forces in Constitutional Orders: The Case of Ethiopia*, in 14 *The Review – Intern. Comm. Jur.* 135, 138-139 (1998).

²¹ Ampi ragguagli in J.M. Cohen, *Transition toward Democracy and Governance in Post Mengistu Ethiopia*, Cambridge, 1995, 5 ss. e P.B. Henze, *Ethiopia: the fall of the Derg and the beginning of recovery under the EPRDF (March 1990-March 1992)*, Santa Monica, 1995, 36 ss.

colmare la frattura giuridica e morale apertasi negli anni precedenti. Le vittime del regime rivoluzionario restano sprovviste di un pieno riconoscimento dei diritti alla riparazione e alla riabilitazione, perpetuando una *lacuna iuris* che impedisce una riconciliazione autentica²².

Particolarmente spinoso si rivela, altresì, il capitolo delle rivendicazioni patrimoniali avanzate dagli eredi del *Negus Neghesti* Hailé Selassié I. Le pretese si estendono non solo agli immobili nazionalizzati in Etiopia, ma anche a depositi bancari, gioielli dinastici e beni mobili siti in Europa e negli Stati Uniti. In mancanza di strumenti normativi interni che prevedessero restituzione o compensazione, e in assenza di pronunce giurisdizionali domestiche autorevoli, gli eredi si rivolgono a tribunali stranieri, invocando l'illiceità internazionale delle confische poste in essere dal Derg. L'esito di tali contenziosi si rivela disomogeneo: alcune corti si trincerano dietro la dottrina dell'*act of state doctrine*, dichiarando inammissibili le pretese per rispetto della sovranità etiope; altre, invece, riconoscono che le violazioni travalicano il limite della sovranità statale e si configurano quali atti *contra ius cogens*, aprendo la strada, seppur con estrema cautela, ad istanze risarcitorie²³.

Va sottolineata la sostanziale assenza di pronunce delle corti internazionali sulle violazioni dei diritti umani da parte del regime – segnatamente della Corte internazionale di giustizia – a causa della mancata proposizione di domande statuali e della inesistenza di una clausola compromissoria idonea a fondare la giurisdizione. L'*African Commission on Human and Peoples' Rights*, tuttavia, stigmatizza ripetutamente, nei propri rapporti, le gravi violazioni perpetrata dalla compagnia rivoluzionaria. Si tratta, *stricto sensu*, di ammonimenti privi di vincolatività giuridica, che però incidono sulla legittimazione internazionale dello Stato etiope e sull'immagine di Addis Abeba nel consesso delle nazioni.

Emblematica si configura, infine, la vicenda della sepoltura dell'ultimo Imperatore Hailé Selassié I, il cui corpo, occultato per anni e ritrovato soltanto nel 1992, diviene oggetto di un contenzioso tra la Chiesa ortodossa, la famiglia imperiale e le autorità statali. La disputa, sebbene presenti un evidente profilo simbolico, implica questioni giuridiche attinenti ai diritti culturali e religiosi riconosciuti dal diritto internazionale²⁴. La risoluzione della controversia, avvenuta nel 2000 con solenni funerali di Stato, segna un raro momento di conciliazione simbolica e apre uno spazio di riflessione sul ruolo della memoria quale fattore normativo ed elemento costitutivo della legittimazione statale nel periodo successivo alla frattura rivoluzionaria²⁵.

Le controversie originate dalla soppressione della monarchia e dalla gestione autoritaria della transizione si configurano, in ultima analisi, quali espressioni di uno iato sistematico di ampia portata, sviluppandosi lungo

²² Per un'approfondita disamina, cfr. A.K. Abebe, *The Federal Democratic Republic of Ethiopia: Commentary*, New York, 2011, 22.

²³ Così T. Lyons, *Closing the Transition: the May 1995 Elections in Ethiopia*, in 34 *J. Mod. Afr. St.* 121, 128 (1996).

²⁴ Sulla genesi e sul significato profondo della relazione tra diritto e religione in Etiopia, da ultimo, cfr. A. Mohammed, *Religion and Law in Ethiopia*, Alphen aan den Rijn, 2021, 29.

²⁵ I diversi snodi risultano efficacemente delineati da H. Tewfik, *Transition to Federalism: The Ethiopian Experience*, Ottawa, 2010, 12 ss.

direttrici endogene ed esogene, giuridiche e meta-giuridiche. Esse attestano la difficoltà di una *institutional transformation* sprovvista di un tessuto normativo condiviso e di meccanismi giuridici idonei a regolare, *ex ante* ed *ex post*, le rotture traumatiche della legalità costituzionale.

5. Brevi considerazioni di chiusura

La vicenda etiope offre l'occasione per un'indagine di largo raggio circa il destino del principio monarchico nelle architetture costituzionali contemporanee e sulle modalità della sua estinzione giuridica in contesti extra-occidentali.

L'Impero d'Etiopia, *ab initio*, si qualifica come entità politica *sui generis*: una monarchia di diritto divino sorretta da una legittimazione al contempo teocratica ed ereditaria, nutrita da tradizioni millenarie, dalla sacralità della persona imperiale e da un impianto normativo che consacra il sovrano quale fonte somma del diritto positivo e naturale. La disgregazione di siffatto modello non si esaurisce nella mera caduta di un potere personale, ma sfocia nell'implosione di un paradigma simbolico-istituzionale in cui la monarchia è unitaria, totalizzante e non frazionabile.

Il passaggio dal potere sacrale all'autoritarismo rivoluzionario, privo di legittimazione democratica, è finalizzato non a elaborare il passato, bensì a rimuovere integralmente le vestigia dell'ordine preesistente. L'assenza di un processo costituente formalizzato, la demolizione dell'intero *corpus* normativo previgente e la mancanza della *transitional justice* connotano il caso etiope come un laboratorio di anomia sistemica, all'interno del quale il diritto viene degradato a mezzo puramente ancillare del potere militare e rivoluzionario.

Il Derg opta scientemente per la rottura radicale, negando qualsivoglia eredità giuridica in nome di una rivoluzione palingenetica volta a rifondare lo Stato *ex novo*. Tale scelta, sebbene ammantata da istanze egualitarie e socialiste, determina la marginalizzazione delle aspirazioni pluraliste e la concentrazione assoluta del potere in organi opachi, impermeabili a controlli e immuni da responsabilità. L'esperienza dimostra – *sic et simpliciter* – che l'abolizione della monarchia non implica necessariamente l'avvento di un ordinamento democratico.

L'assenza, nella *Constitution of The Federal Democratic Republic of Ethiopia* del 1994, di una disposizione che affronti espressamente la questione della monarchia e del suo superamento, congiuntamente alla mancanza di strumenti di verità, riconciliazione ovvero giustizia riparativa, testimonia la persistenza di una lacuna di memoria collettiva che indebolisce la funzione identitaria della Legge fondamentale e ne compromette la capacità unificante²⁶.

In conclusione, la caduta della monarchia etiope e le sue conseguenze giuridiche costituiscono un *unicum* nel diritto costituzionale comparato. Ben oltre un semplice epilogo dinastico, esse pongono al centro del dibattito accademico questioni di legittimità rivoluzionaria, di efficacia delle sanzioni

²⁶ Pregnante al riguardo è la ricostruzione in chiave giuridica di T.M. Vestal, *An Analysis of the New Constitution of Ethiopia and the Process of Its Adoption*, in 3(2) *Northeast Afr. St.* 21, 28-36 (1996).

in contesti post-autoritari e di tensione irrisolta tra memoria e diritto²⁷. Una riflessione critica, tanto *de iure condito* quanto *de iure condendo*, impone di interrogarsi sul ruolo della monarchia quale presidio di continuità statuale e custode di legalità storica, nonché sul rischio insito nelle transizioni *extra ordinem*, le quali, lungi dal redimere la società da un passato oppressivo, possono perpetuarne l'arbitrarietà in forme rinnovate, ma non per questo meno insidiose.

Tony Giorgio
Dip.to di Scienze Politiche
Università degli Studi di Teramo
tgiorgio@unite.it

²⁷ Cfr. specialmente G. De Vergottini, *Diritto costituzionale comparato*, vol. II, Padova, 2004, 157 ss.

